



Statuto Artemisa ODV

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata ARTEMISIA – Organizzazione di volontariato, in breve ARTEMISIA - ODV da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fabriano. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta al Registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea delle socie su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione e della volontaria

L'associazione è apartitica e antifascista. Fonda la propria attività sul contrasto alla violenza maschile e di genere contro le donne e i minori partendo dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) 1979, dalla Conferenza mondiale ONU sulle donne, tra cui la Piattaforma di azione di Pechino (1995), la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 ratificata dall'Italia con la Legge 176/91, e aderisce ai principi espressi nella Convenzione di Istanbul sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la Legge 77/2013.

E' costituita da un numero di socie non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività spontanea e gratuita di volontariato personale delle proprie associate, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Alla volontaria possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la volontaria è socia o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontaria l'associata che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare, quale socia, ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Anna Gaudenzi

Giuseppina

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare:

- 1) la valorizzazione dell'identità femminile, dell'affermazione culturale, professionale e politica delle donne, dello sviluppo delle pari opportunità e dell'eliminazione degli stereotipi di genere; la diffusione di una cultura paritaria, che favorisca un corretto rapporto tra uomo e donna.
- 2) il contrasto e la prevenzione contro ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale ed economica praticata nei confronti delle donne e contro ogni forma di sfruttamento, ignoranza, ingiustizia, discriminazione ed emarginazione anche in rete con i soggetti che a vario titolo si occupano di supporto alle donne vittime di violenza.
- 3) la promozione di iniziative culturali, educative, informative e formative anche con interventi nelle scuole sulle tematiche di genere
- 4) formulazione di proposte, progetti e iniziative rivolte agli Enti pubblici locali e nazionali, alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, alle biblioteche, agli assessorati alla cultura, ai servizi sociali e in genere a tutti gli Enti pubblici e/o privati per un'adeguata programmazione di interventi socio-culturali sui temi proposti.
- 5) partecipazione a bandi, concorsi, progetti, e all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività culturali, sociali e di ricerca inerenti le tematiche e le discipline indicate nel presente statuto.
- 6) promozione e sostegno della creazione di una rete tra le varie associazioni che si occupano di donne, al fine di condividere esperienze, buone pratiche e progetti.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Simone Geronzi

Giobaloh

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1) Al fine di sostenere donne vittime di violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, e ogni altro tipo di violenza e discriminazione all'interno e all'esterno della famiglia o che stiano vivendo una situazione di disagio, l'Associazione gestisce uno sportello antiviolenza con il quale:

a) Sostiene le donne che chiedono aiuto al centro attraverso la metodologia della relazione con le operatrici di accoglienza e, in accordo con la donna, la aiuta a fronteggiare le problematiche di carattere legale, medico, psicologico e sociale con personale adeguatamente formato.

b) Da una risposta alle donne che subiscono violenza e necessitano di essere messe in sicurezza in strutture protette, in collaborazione con la rete territoriale.

2) Organizza convegni, seminari di studio, pubblicazioni, ed ogni genere di iniziativa culturale tesa ad approfondire le problematiche di genere, in particolare le forme della violenza e la loro prevenzione e contrasto, e a favorire la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne.

3) svolge attività di formazione e autoformazione rivolte sia alle associate, sia a donne interessate, anche se non iscritte.

4) organizza gruppi di autocoscienza e attività laboratoriali rivolti sia alle associate sia, a titolo gratuito, alle donne interessate, anche se non iscritte.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione, potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Requisiti delle socie

Possono essere socie dell'associazione persone fisiche nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione. L'elenco delle socie dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte delle socie.

Donna Giovanna

Roberto

ARTICOLO 6

Categorie delle socie

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie delle socie:

- a) Socie ordinarie: coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea delle socie, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- b) Socie sostenitrici: sono le donne che intendono sostenere l'Associazione con contributi o donazioni, oppure intendono partecipare alle attività, iniziative e progetti dell'associazione.

La suddivisione delle associate delle categorie a) e b), non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutte le socie hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 7

Ammissione delle socie

L'ammissione delle socie è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura della segretaria o di altra incaricata dal consiglio direttivo, nel libro delle associate.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri delle socie

L'adesione all'Associazione garantisce alle associate: il diritto di essere informate su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e il diritto a proporsi quali candidate all'elezione degli organi sociali. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna le associate al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare la socia deve mantenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con le altre socie, che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, ivi inclusa l'appartenenza ad altre associazioni che perseguano finalità in contrasto con Artemisia-ODV.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Alla socia che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, e che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socia;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea delle socie. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea delle socie.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessata. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed alle socie interessate, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socia

La qualifica di socia può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata per il versamento;

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale delle socie;
- il consiglio direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

delibera
della
assemblea
delle socie
10/01/2018

nonde quoniam
Cibaleh

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutte le socie dell'associazione che siano iscritte da almeno 3 mesi nel libro delle associate e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti dallo statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata alla Presidente da almeno un terzo delle socie.

ARTICOLO 13

1 Convocazione dell'assemblea

La convocazione delle socie per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di posta elettronica. La convocazione individuale prevale comunque su quella collettiva.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle socie aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle socie aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altra socia. Ogni socia non può avere più di una delega

L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dalla Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dalla segretaria in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dalla Presidente dell'assemblea fra le presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà a disposizione delle socie nella sede.

La Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti delle aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutte le socie anche se assenti, dissidenti o astenute dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca della partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.



Handwritten signatures on the right margin: "Giovanna", "Nadia", and "Giovanna".

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto la Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatrici composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra le scrutatrici non dovranno essere presenti candidate alle elezioni. Ogni socia dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo
- c) deliberare sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;-
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà delle socie ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea, purchè giunga in forma scritta e in tempo utile per la convocazione.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;



non le presento

Giuliana

- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all' art.6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dalla Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi delle socie per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascuna socia prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuove socie e la cancellazione delle socie morose;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra le socie;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- applicare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto dalle socie e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato le consigliere possono essere rielette.

Esso elegge nel suo seno la Presidente, la Vice Presidente, può eleggere inoltre la segretaria ed la tesoriera economista.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno le socie che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultima eletta nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta alla socia che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria delle elette risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliera cessata dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica la consigliera cessata.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno delle Consigliere.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, la Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni della Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno delle sue componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

La consigliera assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarata decaduta.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta la Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dalla Presidente mediante avviso scritto o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza delle sue componenti e sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, da una consigliera designata dalle presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero delle presenti. In caso di parità di voti prevale il voto della Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

Le consigliere sono tenute a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da socie e non socie. Il Consiglio può attribuire, a mezzo della Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti della Presidente

La Presidente, eletta in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi delle socie che dei terzi.

La Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea delle socie e del Consiglio Direttivo.

La Presidente può delegare ad una o più consigliere parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso la Presidente sia impedita all'esercizio delle proprie funzioni la stessa viene sostituita dalla vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento della vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo della Presidente.

ARTICOLO 21

Segretaria dell'Associazione

Daniela Genovese

Giuseppina

La Segretaria dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lei demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea delle socie e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro delle socie, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 22

La Tesoriera-Economa

La Tesoriera Economa cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 23

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a il libro delle associate;
- b il libro delle volontarie che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

La socia ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;



Città di Genova

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari delle associate;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all' art.7 del Cts;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.



ARTICOLO 26

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28

Diritti delle socie al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà delle associate effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di

Giusaloh Nemo quom

recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutte quelle socie che lo richiedano.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 31

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 32

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

AGENZIA REGIONALE DEL TERZO SETTORE
REGIONE LIGURIA
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA

31 OCT 2023 1108



CRESCENZA PALE*

Firma su delega del Rettore Provinciale

(Danilo Mengoni)

Danilo Mengoni
Crescenza Pale